

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2017, n. 9

Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(GU n.4 del 3-2-2018)

Capo I

Disciplina delle indennità connesse con incarichi dirigenziali ed affini

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 18 luglio 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Indennità di dirigenza

1. A far data dal 1° gennaio 2019 l'indennità di dirigenza disciplinata dall'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati e trasformata in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L'ammontare dell'indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell'indennità stessa, è determinato dai contratti collettivi nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, tenuto conto delle dimensioni della struttura dirigenziale, della sua collocazione all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione, nonché delle responsabilità, della complessità e del grado di difficoltà dei compiti dirigenziali da svolgere nella posizione ricoperta. Dopo almeno sei anni di incarico dirigenziale, la sola parte fissa dell'indennità di posizione si trasforma, alla cessazione dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo.

2. In ogni caso il trattamento economico complessivo di un/una dirigente non può superare il limite massimo retributivo annuo di 240.000,00 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del/della dipendente.

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° gennaio 2019, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale dell'indennità di dirigenza in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo, in applicazione dell'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei contratti collettivi. L'indennità di dirigenza già maturata ai sensi del presente comma non è cumulabile con l'indennità di posizione di cui al comma 1.

Art. 2
Indennita' di coordinamento
e indennita' per dirigenti sostituiti

1. La trasformazione graduale in un assegno personale pensionabile dell'indennita' di coordinamento e dell'indennita' per dirigenti sostituiti prevista dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati e' abrogata e cessa di produrre effetti dal 1° gennaio 2019. Sono fatti salvi gli effetti giuridici gia' prodotti e gli effetti economici gia' maturati a tale data, in applicazione dell'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei predetti contratti collettivi.

Capo II
**Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, {Riordinamento della
struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano}**

Art. 3
Pianificazione strategica

1. La rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «Pianificazione strategica».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e' cosi' sostituito:

«2. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilita' politica per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nelle materie di propria competenza; essi definiscono gli obiettivi e le prioritari nel piano della performance che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, e' attuato dalle strutture amministrative. Alla fine dell'anno e' redatta una relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi. Piano e relazione sulla performance sono strumenti dell'amministrazione provinciale per una gestione efficace ed efficiente dell'attivita' amministrativa, orientata al risultato, e costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della performance. Il raggiungimento degli obiettivi e' inoltre il presupposto per l'erogazione degli elementi retributivi legati alla performance e per il riconoscimento della progressione economica ai e alle dirigenti e al personale ad essi assegnato.»

Art. 4
Articolazione della struttura dirigenziale

1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono cosi' sostituite:

«d) ripartizioni;
e) uffici.»

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente periodo: «Con tale regolamento e' anche determinato il numero delle ripartizioni e degli uffici.».

3. Al comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: «delegare» sono inserite le parole: «, con provvedimento motivato,».

Art. 5
Direzione generale

1. Il comma 1 dell'art. 4-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1. Il direttore generale/La direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia, al/alla quale relaziona periodicamente sull'attivita' svolta.»

Art. 6
Direttore/Direttrice di Dipartimento

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: «dei programmi di attivita'» sono sostituite dalle parole: «dei piani della performance».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:

«4-bis Il direttore di Dipartimento ha facolta' di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari ad esso attribuiti.»

Art. 7
Segreteria dipartimentale

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: «il direttore generale» sono sostituite dalle parole: «il Segretario generale, il direttore generale».

Art. 8
Direttore/Direttrice di ripartizione

1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: «delegare» sono inserite le parole: «, con provvedimento motivato,».

Art. 9
Direttore/Direttrice di ufficio

1. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: «der Erstellung von Arbeitsprogrammen» sono sostituite dalle parole: «der Ausarbeitung der Planungsinstrumente».

Art. 10
Gestione del personale

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e' cosi' sostituita:

«b) i congedi straordinari retribuiti per matrimonio, per esami, per prove di concorso o di abilitazione, per donazione di sangue, per decesso di familiari e per altri gravi motivi, esclusi le assenze per malattia e il congedo straordinario per malattia del figlio.»

Art. 11
Formazione continua del personale dirigente

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 13-bis (Formazione continua del personale dirigente). - 1. Tutto il personale dirigente ha l'obbligo della formazione continua.

2. Per i fini di cui al comma 1, viene istituito un sistema di rilevamento delle ore di formazione svolta dai e dalle dirigenti

sulla base di una programmazione annuale, nonché dei crediti formativi da essi acquisiti.

3. La programmazione della formazione prevede anche il coinvolgimento del personale dirigente in servizio nella formazione di nuovi e nuove dirigenti. Questo vale anche per l'ambito Coaching e Mentoring del personale dirigente. Per tali attività sono riconosciuti crediti formativi. L'opera intellettuale è prestata a titolo gratuito.»

Art. 12

Nomina dei direttori e delle direttrici

1. Nei commi 3 e 3-bis dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «per la durata di cinque anni» sono sostituite dalle parole: «per la durata in carica del/della Presidente della Provincia.»

2. Il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. La funzione di vice Segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore generale/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di Dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione o a un/una dirigente degli enti strumentali della Provincia o degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, o delle agenzie provinciali, su proposta del/della Presidente della Provincia, sentito/sentita rispettivamente il Segretario generale/la segretaria generale o il direttore generale/la direttrice generale.»

Art. 13

Albo dirigenti e aspiranti dirigenti

1. Nel testo in lingua tedesca della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 14, al comma 1 dell'art. 15, ai commi 1 e 2 dell'art. 16, al comma 1 dell'art. 17, ai commi 4 e 7 dell'art. 20, al comma 3 dell'art. 21, al comma 2 dell'art. 23, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 25, nonché nella rubrica dello stesso art. 25 la parola: «Führungskräfteanwärter» è sostituita dalle parole: «Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen»;

b) la rubrica dell'art. 15 è così sostituita: «Verzeichnis der Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen».

2. Nel testo in lingua italiana della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «albo degli aspiranti dirigenti» sono sostituite dalle parole: «albo dirigenti e aspiranti dirigenti».

3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone dichiarate idonee da un'apposita commissione a seguito di una selezione per una direzione di ripartizione effettuata previo avviso sull'albo online della Provincia. Se entro due anni dall'iscrizione nell'albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice di ripartizione, esse sono cancellate d'ufficio dall'albo.»

4. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

«a-bis) gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici di cui all'art. 23 della legge 31

dicembre 2012, n. 247, con un'anzianita' di servizio di ruolo di almeno otto anni, nonche'».

5. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1. Nella sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti vengono iscritte le persone giudicate idonee ai concorsi indetti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell'albo online della Provincia. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalita' delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e i requisiti professionali eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'art. 14, comma 4. Se entro due anni dall'iscrizione nell'albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice d'ufficio, esse sono cancellate d'ufficio dall'albo.»

Art. 14

Incarichi speciali e gestione di progetti

1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Incarichi speciali e gestione di progetti). - 1. Alle e ai dirigenti iscritti nell'albo di cui all'art. 15 possono essere affidati incarichi speciali per attivita' particolari, che comportano compiti di amministrazione attiva, per attivita' di consulenza, studi e lavori di ricerca, attivita' ispettive e di controllo, attivita' di natura tecnico-professionale o per altri progetti.

2. Fatti salvi gli eventuali altri strumenti disponibili, per la realizzazione e gestione dei progetti che coinvolgono piu' dipartimenti, ripartizioni o uffici, possono essere adottate, per la durata degli stessi, forme idonee di gestione progettuale.

3. Le modalita' di affidamento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con regolamento di esecuzione.»

Art. 15

Organismo di valutazione

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

«b) esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture dell'amministrazione provinciale;»

Capo III

Ambito di applicazione

Art. 16

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto diversamente disposto con legge provinciale o sulla base della stessa, le disposizioni della presente legge trovano applicazione per il personale della Provincia, degli enti strumentali della Provincia, delle agenzie provinciali e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia. Per i comuni trovano applicazione le sole disposizioni di cui al Capo I.

Capo IV

Disposizioni transitorie

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, come sostituito dall'art. 5 della presente legge, si applica con effetto dalla data di inizio della prossima legislatura provinciale. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nel testo previgente.

2. Per i fini di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2 si tiene conto delle rispettive indennita' maturate alla data del 31 dicembre 2018.

Capo V Abrogazioni

Art. 18 Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, modificato dal comma 2 dell'art. 4 della presente legge, sono abrogati il comma 1 dell'art. 9 e l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. I commi 1 e 2 dell'art. 16 e il comma 6 dell'art. 20 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 19 Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 20 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 6 luglio 2017

Il Presidente della Provincia: Kompatscher